

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Nel primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi della presunzione di innocenza e di certezza del diritto nonché l'obbligo di motivazione dichiarando che la ricorrente ha partecipato all'infrazione tra il 12 maggio 2004 e il 28 aprile 2005 sulla base del rilievo che essa non ha dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall'intesa in tale periodo.

Con il suo secondo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato, da un lato, il principio della parità di trattamento e il suo obbligo di motivazione, e dall'altro, che sia incorso in uno snaturamento delle prove documentali relative agli inviti ricevuti dalla TMS e dalla Repsol, in quanto il Tribunale avrebbe escluso qualsiasi ritiro della TMS dall'intesa dopo la riunione dell'11 e 12 maggio 2004, ma avrebbe riconosciuto il ritiro della Repsol dopo la riunione del 3 e 4 agosto 2004.

Con il suo terzo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi di presunzione d'innocenza e di certezza del diritto nonché l'obbligo di motivazione dichiarando che la TMS non ha interrotto la sua partecipazione all'infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 sulla base del rilievo che essa non aveva dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall'intesa in tale periodo.

Infine, con il suo quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, della personalità delle pene e delle sanzioni, nonché dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe respinto, senza esaminarlo, il motivo vertente sulla mancata considerazione delle prove del comportamento concorrenziale della TMS.

### Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-639/13)

(2014/C 45/39)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo applicato un'aliquota IVA ridotta ai beni destinati alla protezione anti-incendio menzionati all'allegato 3 della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'allegato III della stessa direttiva;

— condannare Repubblica di Polonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la Commissione afferma che la Repubblica di Polonia applica un'aliquota IVA ridotta a beni che non sono menzionati nell'allegato III della direttiva. Tali beni dovrebbero invece essere soggetti all'aliquota di base, poiché non possono essere ricompresi nell'eccezione prevista all'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva. Inoltre, l'argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia ha carattere meramente politico-economico, che non può essere accolto ai fini della giustificazione di un inadempimento alle disposizioni di una direttiva. Secondo la Commissione, il fatto che le disposizioni del diritto polacco non siano conformi alle prescrizioni della direttiva è pertanto pacifico.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

### Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch — Belgium avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, nelle cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione

(Causa C-642/13 P)

(2014/C 45/40)

*Lingua processuale: il neerlandese*

#### Parti

*Ricorrente:* Villeroy & Boch — Belgium (rappresentanti: O. W. Brouwer e N. Lorjé, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza che il Tribunale (Quarta Sezione) ha pronunciato il 16 settembre 2013 nelle cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso della ricorrente;

- in subordine, annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del 16 settembre 2013 nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in ulteriore subordine, ridurre in via equitativa l'ammenda inflitta alla ricorrente di cui all'articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010;
- in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 e rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:

- 1) con il **primo motivo** si lamenta lo snaturamento delle prove da parte del Tribunale, in quanto esso non avrebbe tenuto debito conto dei fatti presentati dalla ricorrente — rilevanti ai fini della pronuncia — che sono stati esposti nel corso della trattazione orale dinanzi al Tribunale.
- 2) Con il **secondo motivo** la ricorrente contesta la circostanza di aver assemblato comportamenti indipendenti sotto il profilo di fatto e di diritto in un'infrazione unica, complessa e continuata. La ricorrente censura l'applicazione da parte del Tribunale e della Commissione del principio dell'«infrazione unica, complessa e continuata», in quanto violerebbe il diritto ad un equo processo, la buona amministrazione della giustizia e la legittima necessaria verifica da parte del Tribunale.
- 3) Con il **terzo motivo** la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare il corretto esame giudiziale e in tal modo avrebbe violato il diritto garantito dall'Unione ad una difesa effettiva.
- 4) Con il **quarto motivo** si lamenta che l'ammenda inflitta, in ogni caso, non può esser desunta dall'esito dell'esame da parte del Tribunale e che è sproporzionata.

**Impugnazione proposta il 5 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione**

(Causa C-644/13 P)

(2014/C 45/41)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch (rappresentante: J. Philippe, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

- L'annullamento in toto della sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nei limiti in cui con essa viene respinto il ricorso della ricorrente;
- in subordine, l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale pronunciata il 16 settembre 2013;
- in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente all'articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010;
- parimenti in via di subordine, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
- la condanna della convenuta alle spese processuali.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della presente impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente deduce una contraddizione nella valutazione da parte del Tribunale dei mezzi di prova riguardanti l'insieme dei fatti in Francia. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale avrebbe valutato tre elementi di prova in modo contrario, e perfino diametralmente opposto, alla sua valutazione dei medesimi elementi di prova nelle cause riunite parallele T-379/10 e T-381/10, Sanitec, e T-380/10, Wabco/Ideal Standard, cause nelle quali le ricorrenti sono state assolte dagli addebiti con riferimento alla Francia. Secondo la ricorrente nella presente impugnazione, una tale contraddizione di fondo, che risulterebbe da conclusioni opposte emerse dai medesimi elementi di prova, violerebbe il principio della parità di trattamento, il principio *in dubio pro reo* e pregiudicherebbe altresì la coerenza logica e giuridica della sentenza del Tribunale.

Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto. Il Tribunale avrebbe infatti raggruppato artificiosamente atti che erano distinti sotto il profilo giuridico e indipendenti sotto il profilo fattuale al fine di qualificarli come infrazione complessa e continuata. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione l'assenza di qualsiasi rapporto di complementarietà tra taluni atti che esso ha tuttavia valutato congiuntamente.